



SC RICERCA E INNOVAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE - 236 REG.DEC.

OGGETTO: Autorizzazione alla conduzione dello Studio sperimentale con fine di lucro farmacologico denominato “Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con un periodo di run-in di sicurezza e di conferma della dose, per valutare l’efficacia e la sicurezza di obexelimab in pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (ZB012-03-002)”. Presa d’atto dell’approvazione per la Parte II dello studio ai sensi del Regolamento (UE) 2017/536, da parte del CE unico nazionale Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.) e approvazione del contratto economico con Zenas BioPharma (USA) LLC, con sede legale in 1000 Winter St, Suite 1200, Waltham, MA 02451, Stati Uniti d’America, C.F. n. e P. IVA n. 85-2287482, (N. Ordine 022/2023H#NewRegUe#).

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L’anno **duemilaventiquattro**
il giorno ventuno del mese di MARZO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Autorizzazione alla conduzione dello Studio sperimentale *con fine di lucro* farmacologico denominato “*Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con un periodo di run-in di sicurezza e di conferma della dose, per valutare l'efficacia e la sicurezza di obexelimab in pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (ZB012-03-002)*”. Presa d’atto dell’approvazione per la Parte II dello studio ai sensi del Regolamento (UE) 2017/536, da parte del CE unico nazionale Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.) e approvazione del contratto economico con Zenas BioPharma (USA) LLC, con sede legale in 1000 Winter St, Suite 1200, Waltham, MA 02451, Stati Uniti d’America, C.F. n. e P. IVA n. 85-2287482, (N. Ordine 022/2023H#NewRegUe#).

| | |
|--|--|
| N. Ordine | 022/2023H#NewRegUe# |
| ID Studio (Cineca) (se applicabile) | / |
| Numero EudraCT (se applicabile) | 2022-501005-12-00 |
| Codice Protocollo | ZB012-03-002 Protocollo v.2 del 15/03/2023 |
| Titolo dello Studio | <i>“Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con un periodo di run-in di sicurezza e di conferma della dose, per valutare l'efficacia e la sicurezza di obexelimab in pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (ZB012-03-002)”</i> |
| Tipologia dello studio | Studio sperimentale, multicentrico, randomizzato in doppio cieco |
| Fase dello studio (se farmacologico) | III |
| Nome IMP (se farmacologico) | OBEXELIMAB |
| Promotore | Zenas BioPharma (USA) LLC |
| Terzo Finanziatore (se no profit) | / |
| CRO (se applicabile) | PPD Italy Srl |
| Centro Coordinatore | / |
| Centro sperimentale ASUGI | S.C. Ematologia – dell’ASUGI |
| Sperimentatore principale | Prof. Francesco Zaja |
| Numero di pazienti previsti (internazionale/nazionale/nel centro) | 134 a livello globale, 2 presso Asugi |
| Durata dello studio (IN MESI) | 24 |

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

atteso che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

premesso che:

- PPD Italy Srl, con sede legale in Via San Bovio, 3, 20054 San Felice Segrate (Milano), per conto di Zenas BioPharma (USA) LLC, con sede legale in 1000 Winter St, Suite 1200, Waltham, MA 02451, Stati Uniti d'America, C.F. n. e P. IVA n. 85-2287482, ha informato codesta Azienda in data 15.11.2023, che ha avviato le procedure per ottenere il parere di Parte II e autorizzazione dell'Autorità locale a condurre, presso la SC Ematologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e sotto la responsabilità scientifica del prof. Francesco Zaja, lo Studio sperimentale *profit* farmacologico intitolato "*Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con un periodo di run-in di sicurezza e di conferma della dose, per valutare l'efficacia e la sicurezza di obexelimab in pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (ZB012-03-002)*" in base alle procedure previste dall'Art. 71 del Regolamento (UE) 2014/536 del 16 aprile 2014;
- che lo sponsor ha avanzato tale richiesta utilizzando esclusivamente il Portale europeo dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) denominato "*Clinical Trials Information System*" (CTIS), come unico punto di accesso per la presentazione dei dati e delle informazioni

concernenti le sperimentazioni cliniche, come previsto dall'Art. 80 del Regolamento, attivo dal 31 gennaio 2022;

- su tale portale lo sponsor ha dichiarato di aver archiviato i documenti dell'istanza (fascicolo di domanda di autorizzazione) come previsti negli elenchi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/536, comprendenti anche la modulistica approvata dal Centro di coordinamento nazionale dei Comitati Etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, relativi al Centro sperimentale ASUGI, tra i quali:
 - le informative ai soggetti da includere nella sperimentazione, modulo per il consenso informato e procedura di acquisizione del consenso informato;
 - la Dichiarazione di "Idoneità sito specifica",
 - il "Curriculum vitae sperimentatore principale",
 - la "Dichiarazione di interessi" dello sperimentatore principale,
 - l'eventuale "Indennità per i partecipanti alla sperimentazione",
 - la certificazione della copertura assicurativa,
 - la bozza di Contratto per la conduzione della Sperimentazione Clinica su medicinali;

precisato che la Dichiarazione di "Idoneità sito specifica" relativa al Centro sperimentale di ASUGI, prescritta dall'art. 50 e al punto N. dell'Allegato I del citato Regolamento (UE), è stata rilasciata, dopo opportuna verifica, dal Rappresentante legale dell'Ente in data 21.11.2023, come anche previsto dall'Art. 1, comma 1 e 2, del DM del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 (GU n. 71 del 25.03.2022), conservata agli atti;

considerato che tali modalità operative sono state adottate nelle more di poter meglio specificare e formalizzare l'iter interno di ASUGI in un nuovo Regolamento unico, reso necessario dall'intervenuta applicazione integrale del richiamato Regolamento (UE) 2014/536, oggi adottato in fase transitoria;

considerato che tale procedura semplificata sostituisce in toto quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del *Regolamento per l'effettuazione di sperimentazioni cliniche nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste*, approvato, da ultimo, con decreto n. 373 dd. 22.12.2015 e recepito dall' ex A.S.U.I. di Trieste con decreto n. 242 dd. 02.05.2016, circa il nulla osta aziendale di fattibilità della sperimentazione;

preso atto che la sperimentazione in oggetto è stata valutata in data 12/03/2024 per la Parte II della relazione di valutazione, compresa la conclusione favorevole, da parte del Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.), ai sensi dell'art. 7 del citato Reg. (EU) n. 536/2014, selezionato dall'Agenzia Nazionale (AIFA), come comunicato con provvedimento n. 2022-501005-12-00 ID SM-10 16732 di Aifa prot. Nr. 0030606-12/03/2024-AIFA-AIFA_USC-P conservata agli atti;

atteso che, per quanto afferisce al trattamento dei dati personali, lo schema di contratto allegato riprende – oltre alle previsioni dello schema AIFA rilasciato da tale Autorità competente in data 21.11.2022 – quanto ulteriormente e specificatamente emendato dal DPO di A.S.U.G.I., non apportando alcuna modifica in tema privacy, e che pertanto non si rende necessario il parere espresso del DPO nel caso di specie;

verificato che, in base alle informazioni ricevute dallo sponsor, si renderà necessario trasferire i dati pseudonimizzati raccolti per la sperimentazione presso la propria società capogruppo con sede in America, che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene ai requisiti ex artt. 44 e 45 del GDPR (UE) 2016/679, il promotore ha compilato un documento di Clausole Contrattuali Standard (*Standard Contractual Clauses* non allegato al Contratto ma a disposizione di ASUGI in caso di richiesta), conservato agli atti;

considerato che per questo studio il Promotore ha stipulato una Polizza di Assicurazione di responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n. BOWLT2300151, con la Compagnia QBE Europe SA/NV, a garanzia dei danni conseguenti all'esecuzione della sperimentazione, conformemente all'Art. 76, comma 1 del citato Regolamento (UE), alle normative vigenti ed in particolare al D.M. 14.07.2009;

atteso che lo Studio è una sperimentazione clinica di fase III di medicinale, e che prevede l'arruolamento competitivo totale di circa 134 pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (wAIHA), dei quali 2 presso l'A.S.U.G.I.;

che l'obiettivo principale dello Studio consiste nel valutare la sicurezza e la tollerabilità della somministrazione sottocutanea (SC) settimanale di *obexelimab* in pazienti con wAIHA;

specificato che trattandosi di Studio *con scopo di lucro*, per la Sperimentazione prevede un compenso così suddiviso:

1. - € 8.418,00 (IVA non applicabile) per paziente per la Parte A - Periodo di run-in di sicurezza e conferma della dose ed € 7.812,00 per paziente per la Parte B - Periodo di controllo randomizzato, analiticamente descritti nell'Allegato "A", Parte 1 al Contratto; e

2. - € 4.100,00 (IVA non applicabile) così suddivisi: - € 1.500,00 per Commissione di avvio del Centro e correlati costi amministrativi, - € 900,00 per Commissione di supporto e monitoraggio economico; - € 900,00 Commissione di chiusura del centro e costi di Archiviazione documentale; - € 600,00 come Commissione per la Farmacia; - € 200,00 come commissione per il Laboratorio, analiticamente descritti nell'Allegato "A", Parte 2 al Contratto;

considerato che il corrispettivo per paziente di cui al precedente punto 1. sarà suddiviso in quote secondo l'art. 13 del citato Regolamento per l'effettuazione di sperimentazioni cliniche nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, recepito, da ultimo, dall' ex A.S.U.I. di Trieste con decreto n. 242 dd. 02.05.2016, con previsione di una quota pari al 25%, relativa al rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Azienda connessi allo svolgimento della sperimentazione, fatto salvo quanto previsto al punto c) dell'art. 12 circa le prestazioni "extra" protocollo;

atteso che i farmaci (*OBEXELIMAB* e *Placebo*) oggetto della Sperimentazione, così come gli altri farmaci previsti dal protocollo ed ogni materiale eventualmente necessario all'esecuzione della Sperimentazione, saranno forniti dallo sponsor;

evidenziato che non è prevista l'utilizzo di strumentazione biomedicale non presente in Azienda e che pertanto non si rende necessario contrarre con lo sponsor un comodato d'uso;

che il Responsabile dello Studio avrà cura di compilare le Schede Raccolta Dati (CRF/eCRF), fornite dal Promotore, per documentare la partecipazione dei soggetti allo Studio e che l'Azienda e il Responsabile dello Studio consentono l'accesso diretto ai documenti pertinenti durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit e ispezioni da parte delle Autorità competenti, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di tutela della privacy dei pazienti;

considerato che il soggetto autorizzato al trattamento dei dati da A.S.U.G.I. per la conduzione scientifica dello Studio in argomento è il prof. Francesco Zaja, sotto la cui responsabilità avverrà l'acquisizione del consenso dei pazienti, anche con riguardo alle modalità di trattamento dei dati necessario al fine della ricerca e alle modalità di comunicazione dei risultati della ricerca stessa;

osservato che, ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento aziendale del 2015, l'attività di sperimentazione deve essere svolta in regime di timbratura in aggiunta alla normale attività istituzionale;

atteso che il Responsabile dello studio ed i suoi Collaboratori provvederanno ad ottenere il consenso informato scritto dai soggetti sottoposti allo Studio, prima dell'arruolamento, previa una completa ed esauriente esposizione dello studio, utilizzando le Informative ed i Consensi approvati dal Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.);

precisato che il Responsabile dello studio ed i suoi Collaboratori dovranno avere la massima attenzione ad ogni evento avverso che si dovesse manifestare nel corso dello stesso e che dovranno darne comunicazione al Promotore, al Comitato Etico ed al Servizio di Farmacia aziendale per i dovuti successivi adempimenti;

constatato che sono state rispettate tutte le procedure per l'autorizzazione ed assolte tutte le condizioni come da documentazione conservata agli atti;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore ad interim della SC RICERCA E INNOVAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECreta

per quanto esposto in narrativa:

1. di autorizzare il prof. Francesco Zaja della SC Ematologia – dell'A.S.U.G.I. a condurre, sotto la sua responsabilità, presso la predetta Struttura Complessa, lo Studio sperimentale *profit* intitolato "*Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con un periodo di run-in di sicurezza e di conferma della dose, per valutare l'efficacia e la sicurezza di obexelimab in pazienti con anemia emolitica autoimmune calda (ZB012-03-002)*", secondo le modalità indicate nel protocollo di studio approvato dal Comitato Etico unico nazionale Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.), selezionato da AIFA per la valutazione di Parte II del Regolamento (UE) nr. 2014/536 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014, che ha espresso parere favorevole in data 12/03/2024 comunicato con provvedimento provvedimento

n. 2022-501005-12-00 ID SM-10 16732 di Aifa prot. Nr. 0030606-12/03/2024-AIFA-AIFA_USC-P conservata agli atti;

2. di approvare il testo del Contratto con Zenas BioPharma (USA) LLC, con sede legale in 1000 Winter St, Suite 1200, Waltham, MA 02451, Stati Uniti d'America, C.F. n. e P. IVA n. 85-2287482, allegato al presente provvedimento e che dello stesso diviene parte integrante;
3. di disporre che:
 - a. il Responsabile dello studio ed i suoi Collaboratori, prima di dare avvio allo stesso, accertino la sussistenza di ogni garanzia a rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti volti a tutelare la dignità personale dei soggetti coinvolti nello studio, ivi compreso il necessario consenso informato e pertanto forniscano adeguate e complete informazioni al paziente ed acquisiscano il consenso informato scritto dal medesimo, utilizzando le Informative ed i Consensi approvati dal Comitato Etico unico nazionale, Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM);
 - b. il Responsabile dello studio ed i suoi Collaboratori, nell'effettuare lo stesso, in nessun caso forniscano ad altri soggetti dati personali ma solo ed esclusivamente informazioni e dati anonimi;
 - c. il Responsabile dello studio trasmetta alla Direzione Sanitaria dell'A.S.U.G.I., alla S.C. Ricerca e Innovazione clinico assistenziale nonché alla Segreteria del Comitato Etico unico nazionale Comitato Etico della Romagna (C.E.ROM.) la comunicazione di avvio e di conclusione dello stesso, accompagnata da una relazione con i risultati ottenuti nonché di inviare annualmente un rapporto sull'andamento della sperimentazione ("Rapporto sullo Stato di Avanzamento" secondo il D.M. 15.07.1997);
4. di delegare il Direttore ad interim della SC Ricerca e Innovazione Clinico Assistenziale alla firma di tutti gli atti di propria competenza inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
5. di suddividere il corrispettivo per paziente previsto nell'Allegato A2, Parte 1 al Contratto nelle quote secondo l'art. 13 dell'attuale Regolamento vigente, con previsione di una quota pari al 25%, relativa al rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Azienda connessi allo svolgimento della sperimentazione, fatto salvo quanto previsto al punto c) dell'art. 12 del Regolamento stesso circa le prestazioni "extra" protocollo.

L'introito conseguente al presente provvedimento sarà contabilizzato al conto 630.300.700 "Sperimentazioni" del bilancio aziendale di competenza da suddividere in quote secondo gli artt. 12 e

13 del Regolamento per l'effettuazione di sperimentazioni cliniche nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, approvato, da ultimo, con decreto n. 373 dd. 22.12.2015 e recepito dall' ex A.S.U.I. di Trieste con decreto n. 242 dd. 02.05.2016.

Il compenso da erogare ai professionisti coinvolti nella sperimentazione farà carico ai conti 305.100.800.400.10 "Compensi per sperimentazioni cliniche", 320.100.100.100.90.5 "Oneri sociali dirigenza medica e veterinaria", 400.100 "IRAP personale dipendente", 305.100.650.600.45 "Quota di perequazione", del bilancio di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Giulio Antonini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 21/03/2024 12:24:41

IMPRONTA: 9436AC78F9F300FC5A8C3CCB39B8BACD7F31F490D006B5CE9BA5B3F6E7D40713
7F31F490D006B5CE9BA5B3F6E7D407138B542A8998AC0FDB574350CA95BFFF52
8B542A8998AC0FDB574350CA95BFFF5267347C64599312A2C379DD88DFD2718C
67347C64599312A2C379DD88DFD2718CC2DD91C9D9A9860847D77DC890BF8270

NOME: DANIELE PITTONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 21/03/2024 12:32:45

IMPRONTA: 38D15946EDFC83A8854B4824D22FCA80DF30712E8DCB5A31557C5D5BDEB16A54
DF30712E8DCB5A31557C5D5BDEB16A544E9138720D350230EF1238D36896BEC7
4E9138720D350230EF1238D36896BEC7BF1FEE8828F8CC41D5525C8E5D8461D8
BF1FEE8828F8CC41D5525C8E5D8461D84AC8E9D6E7B76E800AD07C8B6A40AAE1

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 21/03/2024 12:52:15

IMPRONTA: 8DA3916AE92EC2D5203B151D5C6D37A88808FF07283CAF0F36111DAC4379AE01
8808FF07283CAF0F36111DAC4379AE01348A2867DF3C42FC71C1C8C53C95D219
348A2867DF3C42FC71C1C8C53C95D2194B2DDEFF8EABFC9B8E8DC3CEA2FA928A
4B2DDEFF8EABFC9B8E8DC3CEA2FA928A1753067F9C9A2F4074B5C45E8A85DF6F

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 21/03/2024 13:07:40

IMPRONTA: 02D383D7F91F92642A90FE5E8DF13F91AF2D65EE842F9960DADC26B9221945A2
AF2D65EE842F9960DADC26B9221945A2FA34DDC0B2B1E05CE6A1C1DBD7E4D8B2
FA34DDC0B2B1E05CE6A1C1DBD7E4D8B20338B90001D105A613FEF1155945BE8D
0338B90001D105A613FEF1155945BE8DF69F961F4DEBD26820F5C473F2BC643D